

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



ORDINANZA N° 01/2019 del 20/03/2019

Prot. n° 582/III

IL SINDACO

Vista la Legge n° 281 del 14 agosto 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la Legge della Regione Sardegna n. 21 del 18.5.1994, norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;

Visto l'Allegato alla Delibera G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, (13A07313) GU Serie Generale n° 209 del 6 settembre 2013 e le successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche;

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini, a causa di un malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che lasciano i loro animali vaganti e senza custodia e abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato, quindi, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici, liberi e privi di custodia;

Premesso che sono sempre più numerose e frequenti le segnalazioni di cani vaganti senza controllo da parte dei proprietari, privi di museruola e talvolta manifestamente aggressivi, che creano una situazione di disagio sociale, di pericolo per la circolazione stradale e per la vita degli stessi animali;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sulla sicurezza delle persone;

Visti gli articoli 50 e 54, comma 1, lettera b, del D.L. 18/08/2000 n. 267;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 4 del 31/08/2007 tutt'ora vigente per i contenuti non in contrasto con il dispositivo che segue;

Dato atto che gli Uffici Comunali e gli Amministratori, incluso il sottoscritto, hanno ricevuto un notevole numero di segnalazioni secondo le quali diverse persone adulte e bambini hanno lamentato scampate aggressioni e morsicature da parte di cani vaganti sia nella campagna che nel centro abitato, per fortuna finora senza gravi conseguenze;

Verificato il crescente numero di cani deceduti o feriti a seguito di sinistri stradali nei quali sono rimasti coinvolti;

Valutato altresì che la libera circolazione dei predetti cani costituisce anche un rischio igienico-sanitario per le parassitosi e per le deiezioni degli animali, che quando presenti sulla pubblica via gravano sul servizio di pulizia e costituiscono pericolo e fastidio per la sicura circolazione dei pedoni;

Ravvisati in tale situazione, al fine di prevenire lesioni alle persone, gli estremi di contingibilità ed urgenza per porre rimedio all'allarme sociale derivato da recenti episodi che manifestano l'alta pericolosità nei confronti delle fasce di Cittadini più deboli;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti per rendere più efficace l'azione di prevenzione del randagismo e della cattura e custodia dei cani e, nel contempo, salvaguardare il benessere e le condizioni di sicurezza delle persone e degli animali di affezione, in quanto una cattiva conduzione può comportare situazioni pericolose per l'incolumità delle persone e degli animali;

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di adottare misure adeguate ad impedire che gli animali possano uscire da abitazioni private, stalle e ovili, magazzini, cortili e giardini se non condotti al guinzaglio da persona idonea al governo del cane;
2. È vietato far circolare liberamente i cani nelle strade o in altro luogo pubblico se non accompagnati al guinzaglio, di misura non superiore a mt. 1.50, dal proprietario o detentore;
3. E' sempre vietato l'accesso ai cani, anche in assenza di segnaletica, in aree pubbliche destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, facilmente riconoscibili per la presenza dei giochi, nelle scuole, ove non sia giustificato da scopi didattici, e nei luoghi di culto;
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di provvedere immediatamente a raccogliergli le deiezioni, esibendo a richiesta dell'Autorità competente gli strumenti idonei all'eventuale raccolta degli stessi;
5. È vietata la detenzione in abitazioni private, stalle e ovili, magazzini, cortili e giardini entro un raggio di m. 100 dal centro abitato di qualsiasi animale d'affezione, quando il comportamento dello stesso arrechi disturbo alla pubblica quiete, in particolare nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07: 00) o quando gli animali manifestino segni di particolare aggressività e si dimostrino pericolosi a seguito di verifica da parte del personale del Servizio Veterinario della ATS competente sul territorio di Siapiccia;
6. Il conducente di un cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti quando ne ravvisino l'opportunità;
7. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, rispetto al contesto in cui si trova a transitare. Il conduttore del cane dovrà esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda anagrafica dell'animale;
8. Ai cani condotti al guinzaglio o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia altrimenti previsto con separato provvedimento ed evidenziato da idonea segnaletica;
9. Per i cani al seguito delle greggi o a custodia degli animali al pascolo, gli allevatori dovranno costantemente vigilare che non assumano comportamenti aggressivi nei confronti delle persone che incontrano. I conduttori di cani da compagnia avranno cura di non transitare in prossimità delle greggi e dei cani a loro custodia;
10. Il cane vagante su area pubblica, aperta al pubblico o nelle strade, sarà catturato e, se iscritto all'anagrafe canina, sarà restituito al proprietario o detentore con l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui al seguito, ovvero, se non regolarmente iscritto, affidato in custodia al canile convenzionato con il Comune per il ricovero dei cani randagi. Saranno poste a carico del proprietario, identificato successivamente alla cattura del cane, sia le spese di cattura dell'animale che del suo mantenimento presso il canile.
11. Per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni penali o diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico superiore.

AVVISA

Che come documentato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è considerato proprietario, conduttore, o conduttore temporaneo di un cane, chi di fatto se ne occupa, lo sfama o era proprietario almeno di uno dei

genitori del cane stesso. E' dunque piuttosto raro il caso del cane "randagio", mentre è piuttosto frequente il caso del cane lasciato senza custodia, il cui proprietario sarà sanzionato (anche in mancanza di iscrizione all'anagrafe canina) in base alle segnalazioni pervenute, e, in caso di danni e lesioni a cose e persone verrà chiamato a risarcire il danneggiato.

INCARICA

il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5, il Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sardegna i Carabinieri ed i soggetti autorizzati sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune ed all'albo Pretorio on line;
che la presente ordinanza venga trasmessa a:
Comando Stazione Carabinieri - Villaurbana
Stazione Forestale Di Villaurbana
Questura Di Oristano
Prefettura Di Oristano
Ats - Assl - Oristano

Siapiccia, lì 20 marzo 2019



Il Sindaco
Dott. Ing. Raimondo Deidda
Raimondo Deidda

